NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 22

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' rilasciata in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. La commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. Le regioni stabiliscono le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneita' di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Versione in vigore dal 11 marzo 1992, non più in vigore dal 14 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Estremi	Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-protezione-della-fauna-selvatica-omeoterma-e-per-il/art-22-licenza-di-porto-di-fucile-per-uso-di-caccia-e-abilitazione-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it